

AGIBILITA' ex ENPALS

Tanta confusione, spesso, ingenera questo termine in molti di noi che magari ne sente parlare, ma non sa bene di che cosa si tratti.

Senza entrare nel merito della specificità normativa, eludendo perciò la ricerca di Leggi e relativi articoli che regolano tale disciplina, è bene ricordare che, nel mondo dello spettacolo, per agibilità (ministeriale, enpals, inps o come altro l'abbiamo sentita nominare) si intende quel documento che attesta la regolarità in termini previdenziali e contributivi nei confronti di chi si esibisce.

In pratica, partendo dal presupposto che anche l'artista è un lavoratore, l'agibilità certifica che "è in regola" con il versamento dei contributi.

L'agibilità deve essere richiesta per tutti i lavoratori dello spettacolo, sia retribuiti che anche no. In pratica, a solo titolo di esempio, se per una cerimonia si prevede ci sia un musicista, benchè magari in quella situazione non sia pagato (prestazione gratuita), per quell'evento è necessaria la richiesta del certificato di agibilità.

L'agibilità ex enpals deve essere richiesta (all'inps), da chi "ingaggia" gli artisti (compagnia, impresario, etc.) o se questi sono "singoli" da loro stessi ed esibita, se richiesta, all'organizzatore dell'evento (direttore del teatro, etc.).

Nel caso un organizzatore (il responsabile del cartellone del teatro per esempio) ingaggi una o più compagnie ad esibirsi nel suo (o in sua gestione) teatro, l'agibilità per gli artisti che si esibiranno dovrà essere richiesta dalle singole compagnie e fornita all'organizzatore (che dovrà richiederla, preventivamente allo spettacolo, per sua tranquillità nei confronti di inps). In pratica è responsabilità di chi "ingaggia direttamente" l'artista chiedere il certificato.

Il certificato di agibilità sarà rilasciato da inps (ex enpals) per ogni spettacolo/evento o per un numero preciso di esibizioni. **Non esiste il certificato "permanente" o a durata indefinita.**

Gli amatoriali devono chiedere il certificato di agibilità?

Come accennato prima, anche chi non percepisce compenso per la sua esibizione deve essere "certificato". Pertanto, anche gli amatoriali (in genere compagnie più che singoli artisti) dovranno munirsi di agibilità inps (ex enpals) per ogni loro rappresentazione, per garantire agli organizzatori la regolarità nei confronti degli obblighi previdenziali.

Solo le compagnie iscritte a FITA e UILT sono esentate, in virtù di specifica convenzione stipulata con inps, a richiedere l'agibilità per ogni loro rappresentazione.

Nessuna altra federazione di teatro e ancor più nessuna altra compagnia non iscritta o aderente ad alcuna Federazione ha, ad oggi, l'esenzione alla richiesta dell'agibilità.

L'impresario o presidente di compagnia (nel caso di amatoriali) è perciò considerato il **datore di lavoro** (cioè colui che deve versare i contributi previdenziali), dei singoli artisti, pertanto se non richiede, per ogni spettacolo, il certificato di agibilità (per quegli attori, in quella data, in quel posto specifico) non "è in regola" nei confronti degli obblighi contributivi; irregolarità che, per estensione, ricade anche sull'organizzatore che fa esibire nei suoi eventi "lavoratori" irregolari.

L'unico caso in cui gli amatori (tutti, non solo fita o uilt), non necessitano richiedere il certificato di agibilità è quando, oltre a non essere loro compensati, come è già chiaro sia, l'esibizione, seppure aperta al pubblico, sia ad ingresso gratuito e non vi sia alcuna vendita di biglietti o raccolte di denaro (anche sotto forma di offerta libera).

E' perciò superfluo sottolineare che, i gruppi amatoriali non appartenenti a fita o uilt (che appunto sottostanno alla convenzione 29.11.2002), qualora partecipassero a spettacoli in cui sia emesso il biglietto per gli spettatori (o anche semplicemente con ingresso "ad offerta"), dovranno essere muniti di agibilità. Quanto esposto per chiarire l'annoso equivoco che qualcuno artificiosamente adduce a spiegazione, secondo il quale gli amatoriali, poiché operano gratuitamente, sono esentati dall'avere il certificato.

SIAE

La SIAE tutela il diritto degli autori a vedersi riconosciuto il compenso per l'utilizzazione delle loro opere. In virtù di specifici rapporti e convenzioni, agisce, per conto dell'Agenzia delle Entrate, nell'effettuazione di controlli di natura tributaria e fiscale nei confronti dei soggetti che esercitano attività rientranti nel novero delle sue specifiche competenze.

Quando ci si accinge ad organizzare una rassegna teatrale è obbligatorio recarsi all'ufficio siae del luogo per farsi rilasciare il permesso per le rappresentazioni. Il permesso deve essere richiesto all'ufficio siae competente per il territorio dove si svolgerà lo spettacolo.

Coloro che sono in regime L. 398 possono chiedere il permesso (ed effettuare tutti i successivi adempimenti) presso l'ufficio territoriale dove hanno la sede legale, a prescindere se le rappresentazioni saranno poi fatte in altro territorio (opzione utile in modo particolare per le manifestazioni "itineranti").

Solitamente SIAE emette un permesso specifico per ogni rappresentazione, al quale può essere associato il modulo ad inchiostro azzurro per la successiva denuncia delle eventuali musiche di scena. Nei permessi sono indicati i diritti da pagare (i “minimi” in relazione alla tipologia di spazio teatrale e alla sua capienza).

Nel caso l’accesso agli spettacoli sia a pagamento, occorrerà premunirsi dei biglietti da dichiarare alla SIAE (numero di titoli in emissione) o eventualmente acquistare direttamente, sempre alla SIAE i biglietti da vendere. Se sono previsti abbonamenti anche questi andranno dichiarati.

Al termine di ogni rappresentazione l’organizzatore farà compilare all’esecutore il modello per il pagamento dei diritti delle musiche di scena.

Entro 5 giorni dallo svolgimento della rappresentazione, salvo accordi diversi, l’organizzatore dovrà recarsi all’ufficio SIAE per regolarizzare il pagamento di quanto dovuto, recando con se compilati i moduli C1 per la contabilizzazione dei biglietti emessi e D2A per il calcolo dei diritti.

E’ il caso di ricordare che i biglietti gratuiti saranno contabilizzati esenti iva quelli emessi entro il 5% del numero dei posti della sala ed esenti diritti entro il 10%. In pratica se il teatro conta 300 posti, 15 possono essere i biglietti del tutto gratuiti, i successivi 15 pagheranno solo l’iva mentre tutti i successivi, benchè staccati gratuitamente, saranno assoggettati ad iva e diritti (come i biglietti a pagamento).

I moduli C1, contenenti la contabilizzazione dei biglietti emessi, recando il calcolo di scorporo dell’iva incassata dall’organizzatore, andranno poi contabilizzati (in genere dal consulente fiscale) per il relativo versamento iva (mod. F24).